

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3151

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GONELLA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(ZOLI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(TOGNI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(GAVA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(CASSIANI)

Proroga del termine di cui all'articolo 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

*Presentato alla Presidenza il 19 agosto 1957*

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, dovevano essere emanate prima del 15 gennaio 1955, e cioè entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui al comma precedente del predetto articolo 55 ed il contributo liquidato ai sensi della legge n. 968.

Gli esborsi in parola sono quelli effettuati dallo Stato a favore di persone fisiche e giuridiche, i cui beni, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, sono stati ripristinati direttamente dallo Stato stesso, ovvero mediante finanziamenti concessi da esso o per suo conto, nonché direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.

La elaborazione del decreto presidenziale si è manifestata molto laboriosa, importando

la materia la soluzione di complessi problemi sui quali si è anche dovuto richiedere il parere di altre Amministrazioni.

Così stando le cose, si rende necessario che il termine in parola venga congruamente

prorogato, ed all'uopo è stato predisposto il presente disegno di legge.

La detta proroga trattandosi del recupero di crediti dello Stato, non viene a ledere nessun interesse privato.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito al seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro l'anno 1957, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui ai commi precedenti ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano le disposizioni vigenti ».